

## 207. SPECIALE COVID

### ELENCO DEI VERSAMENTI SOSPESI E RATEIZZABILI

#### 01. NOZIONE

L'evolversi dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus COVID-19 ha determinato una serie disparata di contributi, crediti d'imposta, sussidi, sovvenzioni.

In tale contesto sono stati sospesi molti obblighi di versamento con una serie di provvedimenti successivi che hanno ampliato le casistiche sospese e posticipato le date di nuovo pagamento..

In questa Scheda tentiamo un riepilogo stante anche l'imminenza delle scadenze.

#### 02. LE SUCCESSIVE RATEIZZAZIONI DEL DECRETO AGOSTO

L'articolo 97 del DL 104/2020 (cosiddetto Agosto) ha previsto un'ulteriore rateizzazione di versamenti che risultavano già sospesi dal decreto Cura Italia (18/2020) e dal decreto Rilancio (34/2020).

Nello specifico l'articolo ha previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 possono essere effettuati **senza applicazione di sanzioni e interessi:**

**per il 50%** in unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione **fino a quattro rate mensili** di pari importo a partire dallo stesso 16 settembre;

**per l'ulteriore 50%** mediante **rateizzazione fino a 24 rate mensili** di pari importo la prima **a partire dal 16 gennaio 2021.**

#### Vediamo quindi cosa prevedeva l'art. 126 del DL Rilancio.

Per i soggetti esercenti impresa, arte o professione, enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi riconosciuti che svolgono attività istituzionale non in regime di impresa, con sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019,

erano sospesi **i versamenti delle somme** dovute in autoliquidazione **nei mesi di aprile e maggio 2020** relative a:

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali;
IVA;
contributi previdenziali e assistenziali
premi per assicurazione obbligatoria.

A condizione che si fosse verificata una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

La medesima sospensione si applica ai soggetti con volume d'affari superiore a 50 milioni di euro ma con una **contrazione dei ricavi o compensi di almeno il 50%**.

La medesima sospensione anche ai soggetti che abbiano intrapreso l'attività economica dopo il 31 marzo 2019.

**A prescindere da qualsiasi ricavo** la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020 ai soggetti che:

- hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- abbiano la medesima riduzione del 33% sopra vista.

Inoltre i soggetti con le medesime limitazioni territoriali, con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente **non sono assoggettati a ritenute d'acconto** per ricavi o compensi percepiti nel periodo **dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020** all'unica condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

Anche questi soggetti devono versare secondo le casistiche sopra viste.

Infine i soggetti esercenti **nei comuni della zona rossa** di cui all'art. 5 del DL 9/2020 per contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi

per il periodo **dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020**, verseranno quanto dovuto secondo le medesime modalità sopra viste.

**In tutti i casi di sospensione non si ha diritto al rimborso di quanto già versato.**

**Vediamo ora le disposizioni dell'art. 127 del DL Rilancio.**

Per i soggetti riportati nella tabella successiva opera la sospensione:

dei versamenti delle ritenute alla fonte, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche in questo caso i versamenti possono essere effettuati **senza applicazione di sanzioni e interessi**:

<b>per il 50%</b> in unica soluzione <b>entro il 16 settembre 2020</b> o mediante rateizzazione <b>fino a quattro rate mensili</b> di pari importo a partire dallo stesso 16 settembre;
<b>per l'ulteriore 50%</b> mediante <b>rateizzazione fino a 24 rate mensili</b> di pari importo la prima <b>a partire dal 16 gennaio 2021</b> .

Nella tabella che segue i soggetti interessati.

<b>a</b>	imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (novità introdotta in sede di conversione);
<b>b</b>	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
<b>c</b>	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
<b>d</b>	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

<b>e</b>	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
<b>f</b>	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
<b>g</b>	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
<b>h</b>	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
<b>i</b>	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
<b>l</b>	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
<b>m</b>	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
<b>n</b>	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
<b>o</b>	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
<b>p</b>	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
<b>q</b>	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
<b>r</b>	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
<b>s</b>	esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (aggiunto in sede di conversione in legge);
<b>t</b>	organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

**In tutti i casi di sospensione non si ha diritto al rimborso di quanto già versato.**

### 03. ULTERIORI SOSPENSIONI DEL DECRETO AGOSTO

In materia di **sospensioni e rateizzazioni** anche quanto previsto:

dall'art. 62 commi 2 e 3 del DL 18/2020 (Cura Italia)

Dal Decreto MEF del 24 febbraio 2020;

prorogato dal decreto Rilancio dal termine del 31 maggio al 16 settembre,

è stato ora richiamato nella stessa orbita di rateizzazione valida per le altre sospensioni dal decreto Agosto.

#### Ci riferiamo ai soggetti

esercenti impresa, arte o professione domicilio fiscale sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019

Cui erano stati sospesi i **versamenti da autoliquidazione** scadenti nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020** che riguardavano:

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali;

IVA;

contributi previdenziali e assistenziali, ei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia (città inserita in sede di conversione in legge del Decreto) Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

#### Per i soggetti

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa"

Regione	Comuni	
Lombardia	Bertonico	Fombio
	Casalpusterlengo	Maleo
	Castelgerundo	San Fiorano



---

	<b>Castiglione d'Adda</b>	<b>Somaglia</b>
	<b>Codogno</b>	<b>Terranova dei Passerini</b>
<b>Veneto</b>	<b>Vo'</b>	

Opera la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari dal 21 febbraio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, similmente a quanto visto sopra mentre **non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato.**

